



**LA GESTIONE DEGLI UNGULATI
DENTRO E FUORI LE AREE
PROTETTE:
Principi generali e problematiche**

Andrea Monaco Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi



REGIONE
LAZIO

La normativa che regola il rapporto tra territorio, istituti territoriali di gestione e fauna selvatica è sintetizzabile in un'evidente separazione tra 2 tipologie di ambiti:

Aree protette

In cui la gestione privilegia gli aspetti culturali, scientifici ed estetici legati ad un utilizzo indiretto della fauna selvatica



Istituti di gestione venatoria

In cui la gestione tiene conto anche degli aspetti socio-economici legati ad un utilizzo indiretto della fauna selvatica



E' necessario superare la rigida separazione del territorio per perseguire una strategia di gestione uniforme, basata sull'armonizzazione e il coordinamento degli interventi tra istituti con finalità diverse

E' la biologia delle specie oggetto di gestione che ci obbliga a fare questo



**Unità di gestione:
migliaia di ettari**



**Unità di gestione:
centinaia di ettari**



**Unità di gestione:
decine di migliaia
di ettari**

Anche per quanto riguarda le aree protette, nel nostro paese domina la cronica assenza della pianificazione preventiva degli obiettivi gestionali e dei relativi interventi.

La situazione tipica è la rincorsa dell'emergenza, con provvedimenti spesso tutt'altro che ottimali, ma indispensabili per tamponare situazioni di grave conflitto.

La pianificazione faunistica è essenziale affinché un'area protetta possa affrontare in modo ponderato e tecnicamente adeguato il problema.

Gli strumenti di pianificazione dei parchi dovrebbero contenere gli elementi di decisione sull'assetto della fauna selvatica nei diversi possibili scenari.

Tale pianificazione deve trovare un raccordo con quella a scala maggiore prevista dagli strumenti di programmazione quali PFVP, CVF, ecc.



In termini generali il modello di riferimento è quello della **gestione adattativa**, la cui **prassi** prevede:

- che si realizzino attività gestionali anche in presenza di una quota di incertezza sui loro effetti
- che gli effetti della gestione vengano misurati e valutati criticamente
- che i risultati siano determinanti per orientare le future decisioni gestionali





Benché possano essere considerate entrambe come deroghe al regime generale di protezione della fauna, caccia e controllo numerico sono attività assai distinte:

Controllo numerico

È un'azione tesa a diminuire la consistenza della popolazione locale di una determinata specie, al fine di attutire l'impatto che la popolazione stessa esercita su beni, attività economiche o altre componenti della biocenosi. Si tratta dunque di uno strumento di gestione che si attua mediante azioni di "polizia faunistica"


Caccia

E' una forma di utilizzo, con finalità di carattere ricreativo, delle popolazioni di alcune specie di fauna selvatica intese come risorsa naturale rinnovabile.



Il controllo come strumento gestionale

Il controllo numerico costituisce una deroga al generale regime di protezione che la normativa accorda alla fauna



Il controllo si configura come strumento di carattere gestionale al quale **talvolta è necessario ricorrere** e che, pertanto, a differenza dell'attività venatoria, **riveste il carattere dell'eccezionalità**



Oltre alle diverse motivazioni, caccia e controllo numerico si discostano anche per quanto concerne le specie che ne possono essere oggetto, i mezzi e i tempi utilizzabili, nonché per le persone autorizzate a svolgere tali attività:

Controllo numerico

Specie: in linea teorica qualsiasi specie indipendentemente dal grado di protezione

Mezzi: qualsiasi mezzo purché selettivo sulla specie bersaglio e in grado di minimizzare le sofferenze animali

Tempi: durante tutto l'anno e anche di notte, senza limitazioni

Personale: attività prioritariamente riservata a personale di istituto e coadiuvata da personale esterno formato e abilitato

Caccia

Specie: solo le specie elencate nell'art. 18, L. 157/92

Mezzi: solo i mezzi elencati nell'art. 13, L. 157/92

Tempi: solo nei tempi e negli orari indicati nell'art. 18, L. 157/92

Personale: tutti i cittadini, anche stranieri, che posseggono i requisiti previsti dall'art. 22, L. 157/92



Infine, i due tipi di attività fanno riferimento ad un quadro normativo molto diverso:

Controllo numerico

- Legge n.157/92, articolo 19
- Legge n.394/91 e successive modifiche (p.e. la n.426/98)
- Convenzione di Berna
- Direttiva CEE "Uccelli"
- Leggi attuative regionali (LR 17/95 e 29/97)

Caccia

- Legge n.157/92
- Leggi attuative regionali (LR 17/95 e 29/97)



Il controllo numerico rappresenta solo **una tra le diverse opzioni gestionali attuabili** nell'ambito di una strategia complessiva e articolata di gestione delle specie e dei loro impatti

Per affrontare il problema nella sua complessità i risultati migliori si ottengono **avvalendosi sinergicamente di strumenti gestionali di diversa natura**

- indennizzo
- prevenzione
- informazione
- concertazione
- controllo numerico



Il ruolo del coadiutore


Per il controllo numerico nelle Aree protette il riferimento più importante è la **Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette**, successivamente modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426, che all'art. 11, comma 4, indica che all'interno del regolamento del parco, in deroga al divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, siano previsti

*"[...] eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. **Prelievi ed abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dall'Ente parco o da persone all'uopo autorizzate dall'Ente parco stesso**".*



Il ruolo del coadiutore

Il grado di coinvolgimento e le mansioni del personale coadiuvante nelle diverse fasi dell'intervento viene stabilito dall'Ente parco, alla quale spettano **inderogabilmente e discrezionalmente** responsabilità, coordinamento e sorveglianza degli interventi.



L'acquisizione della qualifica di coadiutore non dà alcun diritto a partecipare alle attività di controllo numerico ma costituisce l'essenziale premessa per il coinvolgimento



Il ruolo del coadiutore

In ogni caso i coadiutori scelti (ma anche parte del personale d'istituto), oltre a disporre delle necessarie autorizzazioni all'uso delle armi in caso di abbattimenti, dovranno essere **opportunamente preparati** al fine di acquisire quelle basi di conoscenza tecnica (sui materiali e sulle modalità d'impiego) e biologica (sulla specie), necessarie per lo svolgimento delle proprie mansioni.



Superamento del semplice ruolo di "coadiutore ai piani di controllo numerico" per divenire un vero e proprio **"collaboratore alla gestione" della specie nell'area protetta**

